

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 230/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 102 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Alessandro LUCI avente ad oggetto la seguente condotta:

ALESSANDRO LUCI, in qualità di Socio della Football Factory S.r.l., in violazione degli artt. 2, comma 1, e 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli articoli 5.2, comma 3, lett. G), del Regolamento Agenti Sportivi FIGC e 19, comma 2 lett. D), e comma 4, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, approvato con deliberazione n. 1596 del Consiglio Nazionale CONI del 10.07.2018, come modificato ed integrato con deliberazione n. 127 della Giunta Nazionale CONI del 14.05.2020, per avere in via di fatto svolto attività di Agente Sportivo nell'ambito della sua compartecipazione nella società Football Factory S.r.l.- dove risulta di fatto essere l'effettivo dominus nonostante la quota minoritaria di partecipazione -, svolgendo funzioni di scouting, di assistenza tecnica e di intermediazione al fine di favorire e perfezionare l'acquisizione di prestazioni sportive, con conseguente tesseramento e sottoscrizione di regolare contratto, dei seguenti calciatori professionistici: Alessio Santese, Francesco Semeraro, Jean Freddi Greco, Amine Ghazoini, Gianmarco Cangiano, Marcel Buchel, Cristian Gytkjaer, Carlos Augusto Zopolato Nieves, Kaan Ayhan, Khadim Ndaye e Abdelhamid Sabiri, senza essere in possesso della necessaria iscrizione nel Registro Federale degli Agenti Sportivi;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessandro LUCI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione e di € 18.500,00 (diciottomila cinquecento/00) di ammenda per il Sig. Alessandro LUCI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 GENNAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina